

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2011, n. 37-1973

L.r. 34/2008, art. 23, comma 4. Autorizzazione regionale provvisoria a FA.SER. Srl di Alba (CN) all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c, del d. lgs. 276/2003 e s.m.i.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

preso atto dell'art. 23, comma 4 della predetta legge che prevede il rilascio da parte della Giunta regionale - previa verifica dei requisiti richiesti dall'art. 5 del d.lgs 276/2003 e s.m. e i., ad eccezione del comma 4, lett. b) della medesima disposizione - al rilascio dell'autorizzazione a soggetti pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro regionale, allo svolgimento delle attività previste dall'art. 2, comma 1, lett. b), c), d) dello stesso decreto, secondo le modalità ivi prescritte dall'art. 6, comma 7 e provvede altresì, alla contestuale comunicazione al Ministero del Lavoro e Politiche sociali per l'iscrizione dell'operatore autorizzato nelle apposite sezioni regionali dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro;

preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 26 - 8736 del 5 maggio 2008 che disciplina la procedura relativa alle modalità ed ai termini di rilascio della sopra indicata autorizzazione all'esercizio, congiunto o disgiunto, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, ai soggetti pubblici e privati operanti sul mercato del lavoro regionale, come previsto dal sopra richiamato art. 6, commi 6 e 7, del d. lgs. 276/2003 e s.m. e i.;

ritenuto di confermare la predetta deliberazione ad eccezione del punto 12 dell'Allegato - A - poiché la disposizione è direttamente disciplinata dall'art. 23, comma 4 della L. r. 34/2008, confermando, altresì, il termine di rilascio dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

vista l'istanza pervenuta dalla società in oggetto, il 16 novembre 2010, prot. 59064/DB15.04, finalizzata ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale prevista dall'art. 2, comma 1, lett.c), del d. lgs. 276/2003 e s.m.e i.;

dato atto della comunicazione di avvio del procedimento, effettuata dal Responsabile dello stesso ed altresì, della richiesta di integrazione documentale, rivolta alla società in oggetto;

vista detta integrazione documentale, pervenuta agli atti della competente Direzione regionale il 21 marzo 2011, prot. n. 14354/DB15.04;

ritenuto che l'istanza sopra citata, integrata con la documentazione successivamente prodotta, soddisfi il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 23, comma 4 della l.r. 34/2008;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti, resi nelle forme di sensi di legge;

delibera

Di autorizzare provvisoriamente la società FA. SER. avente sede legale a Alba (CN) in corso Piera Cillario Ferrero, 8, all'esercizio dell'attività di ricerca e selezione del personale prevista dall' art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

Di demandare al Direttore della Direzione regionale DB15 Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, la comunicazione del presente provvedimento al Ministero del Lavoro e Politiche sociali per l'iscrizione dell'operatore provvisoriamente autorizzato nell'apposita sezione regionale dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro ed altresì, demandare la medesima comunicazione all'operatore autorizzato per presa d'atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

(omissis)